	Schema di contratto per l'affidamento della fornitura di " Trattrice	
a	gricola presso la Tenuta agricola di Alberese (GR)"	
I	L'anno il giorno del mese di in Firenze, Via	
d	li Novoli, 26 in una sala di Terre Regionali Toscane ,	
	fra	
-	L'ente Terre Regionali Toscane (in seguito indicato come "Ente"), con sede	
10	egale in Firenze via di Novoli 26, Partita IVA 00316400530, rappresentato	
d	al Dr. Marco Locatelli, nato a Torino il 4/05/1965, domiciliato presso la	
S	ede amministrativa in Località Spergolaia, Strada del Mare, 25 – Alberese,	
i	quale interviene nella sua qualità di Direttore "Gestioni Agricole"	
c	ompetente per materia, nominato con decreto n. 13 del 3 ottobre 2013 del	
Ι	Direttore Generale autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad	
iı	mpegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il	
c	ui schema è stato approvato con proprio decreto n del,	
e	secutivo a norma di legge;	
-	(società contraente) , (in seguito per brevità indicata come "Società") con	
S	ede legale in, Via, n, codice fiscale e partita IVA n.	
_	, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di	
_	, rappresentata dal Sig, nato a il,	
d	omiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità	
d	i Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti	
d	ell'Ufficio.	
(.	In caso di procura speciale)	
r	appresentata da, nato a il, in qualità di	
F	Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società	

giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio di,	
n di Repertorio del (oppure) conferita con scrittura privata	
autenticata che in copia conforme all'originale analogico con firma digitale del	
notaiosi allega al presente contratto sotto la lettera "_"	
(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) La società	
interviene al presente atto in proprio e quale mandataria	
del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come	
"Raggruppamento") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le	
società:	
- XXXXX, con sede legale a, , codice fiscale n. e Partita Iva n.	
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;	
- YYYYYY, con sede legale a, , codice fiscale n. e Partita Iva n.	
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;	
giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.	
163/2006, a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr. , n. di	
Repertorio e n. di fascicolo in data che, in copia conforme	
all'originale, si allega al presente contratto sotto la lettera "".	
PREMESSO	
- che con decreto n del, del Dirigente responsabile del	
Settore "Gestioni Agricole", si è provveduto ad approvare, relativamente	
alla gara in oggetto, il Capitolato descrittivo e prestazionale, lo schema	
del presente contratto, tutta la documentazione per lo svolgimento della	
gara, il Verbale delle operazioni, e ad aggiudicare la fornitura/servizio	
alla società;	
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della	

società ai fini della stipula del presente contratto;	
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in	
forma di scrittura privata in modalità elettronica.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale	
in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la	
precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del	
presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1– OGGETTO	
Terre Regionali Toscane, nella persona del Dirigente Marco Locatelli, affida	
alla Società, che, nella persona del Sig accetta e si	
obbliga a realizzare la prestazione del servizio di fornitura di una trattrice	
agricola presso la Tenuta di Alberese (Gr).	
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto	
previsto:	
nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato	
Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato	
elettronico al presente contratto quale lettera "A"	
(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) Le prestazioni di cui al	
presente contratto sono eseguite da:	
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	
Il presente contratto decorre dalla data di marcatura temporale e termina il	
30/05/2015. L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione del contratto il	
giorno successivo alla marcatura temporale.	
3	
ı '	

## ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in	
della società Sig presentata in modalità telematica	
in sede di gara e che si allega al presente contatto.	
ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETÀ	
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta	
dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e	
preventivamente approvata da Terre Regionali Toscane nel rispetto delle	
condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del DPR 207/2010.	
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o	
rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno,	
comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione	
originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione	
del contratto.	
ART. 5 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE	
Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni Terre Regionali Toscane potrà	
richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 311 del D.P.R.	
5 ottobre 2010, n. 207.	
Con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore si obbliga, ai sensi del	
comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad eseguire tutte le	
variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Terre	
Regionali Toscane purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività	
oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori	
oneri.	
ART. 6 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	

Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del	
presente servizio dovrà essere trasmessa tramite posta certificata (la casella	
di posta elettronica certificata di Terre Regionali Toscane è	
terre.regionali@postacert.toscana.it- La Società e si impegna a ricevere e	
trasmettere tramite posta certificata la documentazione tecnica ed	
amministrativa necessaria alla gestione del contratto mentre la fatturazione	
seguirà quanto previsto al successivo art. 7.	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per	
l'intera durata contrattuale.	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per	
l'intera durata contrattuale.	
ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
La fatturazione dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo	
contrattuale e dovrà essere emessa dopo l'attestazione di regolare	
esecuzione così come previsto dal successivo articolo.	
(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le fatture dovranno essere	
emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di	
relativa competenza, ed essere trasmesse dal mandatario, in modalità telematica	
secondo quanto indicato al precedente articolo	
La fattura intestata a Terre Regionali Toscane – dovrà essere trasmessa in	
modalità telematica tramite il sistema elettronico "Sistema di interscambio	
(SdI)" gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovrà contenere i seguenti	
riferimenti: -	
TERRE REGIONALI TOSCANE Ente Pubblico	
Sede legale: Via di Novoli 26 50127 Firenze	
i	

Sede Amministrativa: Loc. Spergolaia strada del mare, 25 – 58100 Alberese	
(Grosseto) C.F. e P.I.: 00316400530	
- codice CIG della fornitura .	
- Codice univoco ufficio UFQ3UX	
- Nome Ufficio Uff_eFatturaPA	
Ai fini del pagamento del corrispettivo Terre Regionali Toscane procederà ad	
acquisire, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010, il documento unico di	
regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società, attestante la regolarità in	
ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi	
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il	
DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in	
corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al	
presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto	
all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di	
ricevimento della fattura, il termine per il pagamento è sospeso dal momento	
della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di	
interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di	
sospensione dei termini.	
Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva,	
l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le	
irregolarità eventualmente riscontrate.	
Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento da parte del	
responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva	
che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti	
impiegati nell'esecuzione del contratto, Terre Regionali Toscane tramite il	
6	

responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento	
l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto	
per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità	
contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.	
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di	
subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del	
D.Lgs. 163/06, impiegato nell'esecuzione del contratto, Terre Regionali	
Tosane tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto	
all'art. 5 del DPR 207/2010.	
La fattura deve essere emessa dopo il rilascio dell'attestazione di regolare	
esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto	
dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii	
Qualora la fattura di cui al presente articolo pervenga in modalità diversa da	
quella prevista ovvero non contenga le specifiche sopra riportate,	
l'Amministrazione non garantisce il rispetto dei termini di pagamento sopra	
indicati e per l'eventuale ritardo nessuna produzione di interessi moratori	
potrà essere vantata dalla Società e in riferimento alle carenze riscontrate	
sulla fattura possa altresì richiedere l'emissione di una relativa nota di	
credito.	
Ai sensi dell'art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di	
anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997,	
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.	
Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero	
dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del	

Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, Terre	
Regionali Toscane, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore	
ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del	
beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari	
almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di	
pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a	
decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine per il pagamento delle fatture, come	
sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della	
verifica suddetta.	
La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e	
per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine la Società dichiara:	
- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente	
commessa pubblica sono i seguenti:	
1) Banca; Filiale di, con codice IBAN;	
2) Banca; Filiale di, con codice IBAN;	
- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:	
codice fiscale,	
codice fiscale,	
La Società è tenuta a comunicare a Terre Regionali Toscane eventuali	
variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad	
operare sugli stessi.	
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente	
contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a	
consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti	

correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna	
transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 617976790C.	
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno	
eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante	
accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla	
presente commessa pubblica sopra indicato presso, Agenzia,	
con codice IBAN o su un diverso conto corrente, bancario o	
postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica,	
che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua	
accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.	
La Società si impegna a dare immediata comunicazione a Terre Regionali	
Toscane ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia	
di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non	
siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti	
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei	
conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente	
commessa pubblica, Terre Regionali Toscane provvederà alla risoluzione del	
contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.	
Il Sig dichiara espressamente di esonerare Terre Regionali	
Toscane da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal	
modo effettuati.	
Terre Regionali Toscane, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può	
sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in	

regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle	
eventuali penali.	
ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE	
Il dr. Paolo Bottazzi, è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per Ter-	
re Regionali Toscane.	
ART. 9 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	
Per l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto	
stabilito all'art. 7 del Capitolato.	
ART. 10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL	
CONTRATTO	
Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in	
sede di offerta.	
oppure	
Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione	
dell'offerta da parte della Società qualied è consentito nei limiti del	
% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione	
ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163/2006.	
La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle	
prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 118, comma 11,	
del D.Lgs. 163/2006, a comunicare a Terre Regionali Toscane il nome del sub-	
contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati,	
nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.	
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del	
presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da	
10	

norto di Torro Degionali Toggono non maggior denno arrogato	
parte di Terre Regionali Toscane per maggior danno arrecato.	
ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO	
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 117 del	
D.Lgs.163/2006 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.	
La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato,	
anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal	
medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno	
essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti	
idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del	
seguente codice identificativo gara CIG: 617976790C . Terre Regionali	
Toscane provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente	
contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali	
dedicati come da questo comunicati.	
La notifica a Terre Regionali Toscane dell'eventuale cessione del credito	
deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al presente	
articolo 7.	
ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ	
DELL'APPALTATORE	
La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la	
migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso Terre Regionali	
Toscane del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio	
dipendenti.	
La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti	
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e	
assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in	
11	
1	

particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale	
ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di	
cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non	
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e	
dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il	
dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può	
sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto	
non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la	
Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.	
La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative	
al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme	
previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i	
procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e	
dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica	
in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni	
eventualmente subiti da persone o cose, tanto di Terre Regionali Toscane che	
di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della	
prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata Terre Regionali	
Toscane.	
La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei	
documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante	
l'esecuzione della prestazione.	
La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di	

sollevare Terre Regionali Toscane di fronte ad azioni o pretese al riguardo.	
In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, e alla	
proprietà dei beni Terre Regionali Toscane , ha diritto di richiedere al	
soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui	
sopra.	
Per le parti compatibili si applica l'art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai	
sinistri alle persone e danni.	
ART. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
L'operatore economico è soggetto a penalità:	
per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna di cui all'art. 3 del	
Capitolato, ed in tal caso è applicata una penale pari 100 euro al giorno fino	
al 5° giorno di ritardo.	
Se il ritardo persiste oltre il quinto giorno l'Ente, fermo restando	
l'applicazione della penale giornaliera , procede ai sensi dei commi 4, 5 e 6	
dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.	
L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente	
contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla	
Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l'indicazione della	
relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare	
entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali	
controdeduzioni.	
Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento	
non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le	
penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di	
inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli	

importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture	
ammesse al pagamento.	
Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della	
motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con	
l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della	
prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo	
all'applicazione delle penali.	
L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Terre Regionali	
Toscane ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto	
dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.	
Ai sensi dell'art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il direttore	
dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento	
in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a	
quanto stabilito nel capitolato e nel presente contratto; qualora il ritardo	
nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al	
10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione, su proposta del	
responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto per grave	
inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.	
Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del	
documento unico di regolarità contributiva della Società negativo per due	
volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione	
particolareggiata predisposta dal direttore di esecuzione, propone ai sensi	
dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa	
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a	
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento	

del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte	
consecutive riguardi il subappaltatore, Terre Regionali Toscane pronuncia,	
previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un	
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle	
controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118,	
comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per	
l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del DPR	
207/2010.	
Terre Regionali Toscane procederà alla risoluzione del contratto ai sensi	
dell'art. 1456 del codice civile:	
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente	
contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri	
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla	
presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 7;	
- in caso di subappalto non autorizzato da Terre Regionali Toscane	
- in caso di assenza delle certificazioni previste dalla vigente normativa.	
- in caso di ritardo della fornitura oltre i 20 giorni dalla data di termine del	
contratto.	
In caso di risoluzione, Terre Regionali Toscane procederà a richiedere il	
risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un	
nuovo affidamento.	
Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il	
direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano	
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla	

disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, si	
riserva la facoltà di risolvere il contratto.	
In relazione all'istituto della risoluzione del contratto la Terre Regionali	
Toscane applica la disciplina degli articoli da 135 a 139 del D.Lgs.	
163/2006, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod.	
civ. espressamente previste nel presente contratto e per i quali vige la relativa	
disciplina.	
ART. 14 – RECESSO	
Terre Regionali Toscane si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere	
dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà	
dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni	
rispetto 30/05/2015.	
In caso di recesso di Terre Regionali Toscane, la Società rinuncia	
espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura	
risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese,	
anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.	
ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI	
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per	
quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di	
registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto	
conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai	
corrispettivi contrattuali è a carico di Terre Regionali Toscane mentre le spese	
di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in	
caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a	
<u> </u>	

carico della parte che ne richiederà la registrazione.	
ART. 16 – NORME DI RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le	
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le	
norme contenute:	
- nel D.Lgs. 163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"	
e successive modifiche e integrazioni;	
- nel DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.	
163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";	
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative	
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e	
integrazioni;	
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto	
del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive	
modifiche e integrazioni;	
- nel "Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori"	
approvato con Decreto del Direttone Generale n. 30 del 3 settembre 2014.	
ART. 17 – FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
contratto, ove Terre Regionali Toscane sia attore o convenuto è competente il	
Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
Firmato digitalmente da	
per Terre Regionali Toscane	
per la Società	